

#### **4. FONDO PER LA RICOSTRUZIONE DELLA VALTELLINA**

LEGGE 2 MAGGIO 1990, N. 102, ART. 1, COMMA 2 – cap. 7658

##### **Fondo per interventi ricostruzione e sviluppo dei Comuni della provincia di Sondrio e adiacenze, colpite dagli eventi atmosferici**

Nell'esercizio 2004 non c'è stata autorizzazione di spesa.

A partire dal 2005 è prevista un'autorizzazione di spesa per limiti d'impegno quindicennali di € 2.000.000.

**5. FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO E PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE DEGLI ENTI LOCALI**

LEGGE 448/2001 art. 54 – cap. 7719

**Fondo nazionale per sostegno e progettazione opere pubbliche degli Enti locali**

Nel corso del 2004 gli interventi i cui finanziamenti gravavano su tale capitolo, sono stati dichiarati illegittimi da una sentenza della Corte Costituzionale che ha bloccato le relative operazioni finanziarie; successivamente solo i fondi di provenienza 2002 e 2003 sono stati sbloccati dall'art. 7, sexies della legge 104/04, ma l'intervento del provvedimento taglia-spese DM del 12/7/2004 ha apportato tagli alle somme non impegnate.

La competenza dell'anno è stata accantonata per altre leggi dalla RGS. Tale capitolo al 31 dicembre presentava solo residui propri per € 3.300.000.

Nel primo semestre 2005 sono stati erogati € 600.000.

**6. FONDO NAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI  
INFRASTRUTTURE DEGLI ENTI LOCALI**

LEGGE 448/2001 art. 55 – cap. 7720

**Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture degli Enti locali**

Il capitolo presenta al 31 dicembre soltanto residui propri di provenienza 2002 – 2003 pari ad € 83.689.788,23 per le motivazioni di cui al capitolo precedente. Nel corso dell'anno 2004 erano stati erogati residui per € 8.741.690,44. Nel primo semestre 2005 sono stati erogati residui per € 6.131.126,19.

LEGGE 11 MARZO 1988 N. 67, ART. 20

**Programma pluriennale di interventi nel settore sanitario**

Con la legge 11.03.1988, n. 67, è stato varato, per l'importo di 30.000 miliardi di lire (15.493.706.972,69 Euro), il programma decennale di investimenti della Sanità destinati alla ristrutturazione edilizia, all'ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico ed alla realizzazione di residenze sanitarie per anziani e soggetti non autosufficienti. Destinatari degli investimenti sono le Regioni, le Province Autonome e gli Enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30/12/1991, n. 412 (Policlinici universitari, Istituti Zooprofilattici Sperimentali, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico); finalità del programma sono il miglioramento e il riequilibrio territoriale delle strutture sanitarie. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.

L'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha elevato il fondo di cui al citato art. 20 della legge 67/88 da 30.000 a 34.000 miliardi di lire (17.559.534.569,03 Euro) per la prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità.

La legge 5 giugno 1990 n. 135, inoltre, attua un programma di interventi volti alla prevenzione e lotta contro l'AIDS, autorizzando un piano pluriennale in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, per un ammontare di 2.100 miliardi, sempre nell'ambito dello stanziamento complessivo di lire 30.000 miliardi dell'art. 20 della legge 67/88.

Il programma è stato approvato dal CIPE per i primi 30.000 miliardi con delibere n. 66 del 13 ottobre 1989 e nn. 52 e 53 del 6 maggio 1998. Per quanto riguarda i restanti 4.000 miliardi (art. 83, c. 3, Legge 388/2000) il Ministero della Sanità ha già destinato 1.600 miliardi alla realizzazione delle strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria (art. 1 del DLgs 28 luglio 2000, n. 254) mentre con delibera n. 65 del 2 agosto 2002 concernente "Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità, è stata ripartita la residua somma di 2.400 miliardi per la prosecuzione degli interventi in materia di edilizia sanitaria.

Compito del CIPE è l'approvazione del programma nazionale sulla base dei programmi regionali e provinciali e su proposta del Ministero della salute.

**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI**

LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 ART. 7

**Incentivi per l'incremento dell'occupazione.**

L'art. 7 della legge 388/2000 prevede che, ai datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, venga concesso un credito d'imposta.

Tale contributo è previsto nei limiti massimi di spesa pari a 350 milioni di euro per l'anno 2003, 600 milioni di euro per l'anno 2004 e 850 milioni di euro per l'anno 2005, per un ammontare complessivo per il triennio 2003-2005 pari a 1800 milioni di euro.

L'art. 7 della legge n. 388/2000 è stato integrato dall'art. 63 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, che, aggiornando la disciplina del credito d'imposta per l'occupazione, e prolungandone la validità temporale fino al 2006 – assegna, per ciascuno dei quattro esercizi, risorse pari a 125 milioni di euro per il riconoscimento di contributi, nella forma del credito d'imposta, per nuove assunzioni disposte dal 1 gennaio 2003, e nel contempo affida al CIPE, in attuazione degli artt. 60 e 61 della legge 289/02, la determinazione del limite finanziario complessivo delle risorse destinate al contributo per ciascun nuovo occupato nelle aree del mezzogiorno, disponendo, infine, in ordine alle modalità di utilizzo del contributo per gli incrementi occupazionali anteriori al 7 luglio 2002.

Con delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 le risorse assegnate ai fondi costituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per la programmazione e il finanziamento unitario degli interventi nelle aree sottoutilizzate per il triennio 2003-2005 sono state ripartite nella misura del 15% al centro-nord e dell'85% nel mezzogiorno. Dalla tavola n.1, allegata alla suddetta delibera CIPE emerge che l'allocazione delle risorse, relativamente al triennio 2003-2005 per i crediti d'imposta per l'occupazione nel mezzogiorno ( Art. 7 L. 388/2000) è pari 475 milioni di euro per l'anno 2003, 725 milioni di euro per l'anno 2004 e 975 milioni di euro per l'anno 2005.

Con D.L. 12/7/2004 n. 168 si è provveduto ad accantonare 150 milioni di euro per l'anno 2004.

Relativamente al quadriennio 2004-2007, con delibera CIPE n. 19 del 29 settembre 2004 sono state apportate modifiche all'allocazione delle risorse, per i crediti d'imposta per l'occupazione nel mezzogiorno ( Art. 7 L. 388/2000), pari a -100 milioni di euro per l'anno 2004 dovuta al parziale utilizzo per minori prenotazioni relative all'esercizio 2004.

In applicazione delle delibere Cipe sono stati istituiti i capitoli di spesa preposti al finanziamento delle agevolazioni previste per le aree svantaggiate (art. 7 L. 388/2000: cap. 7793). Tali capitoli, istituiti con i D.M. n. 42181/03 e n. 46928/04, sono iscritti nel bilancio di previsione dello Stato per gli anni 2003 e 2004, all'unità previsionale di base 6.2.3.12 "Crediti d'imposta".

La deliberazione normativa del CIPE n. 19 del 29 settembre 2004 ad oggi non è stata ancora attuata, per cui i fondi assegnati sui rispettivi capitoli di spesa risultano inferiori rispetto alle previsioni normative.

I fondi assegnati sul capitolo 7793 per gli anni 2003-2004 sono stati interamente utilizzati provvedendo all'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale "Fondi di Bilancio". Infatti da detta contabilità vengono prelevati i fondi necessari alla copertura delle compensazioni operate dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli di versamento unificato F24.

Crediti di imposta - normativa di riferimento - risorse 2003-2004 (in milioni di euro)												
normativa		descrizione intervento	2003				2004					
			prev.iniz.	CIPE 16/03	CIPE 23/03	totale 2003	prev.iniz.	CIPE 23/03	CIPE 16/03	(*) CIPE 19/04	dl 168	totale 2004
LF 2001 LF 2003	Art. 7 L. n. 388/2000 Art. 63, comma 1, lett. a eb)	CREDITI D'IMPOSTA FRUITI DAI DATORI DI LAVORO PER INCREMENTI OCCUPAZIONALI REALIZZATI DAL 2003 AL 2006 IVI COMPRESA LA MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE ASSUNZIONI NEL MEZZOGIORNO.	-	475		475	241		484	- 100	- 150	475

(\*) Delibera CIPE n. 19/04 non attuata

**Ministero dell'economia e delle finanze****Capitolo 7793****Leggi di riferimento:**

- Legge 23 dicembre 2000 n. 388 art. 7
- Art. 63 L. n. 289 del 27 dicembre 2002;
- Delibere CIPE n. 16 del 9 maggio 2003; n. 23 del 25 luglio 2003; n. 19 del 29 /9/2004
- D.L. n. 168 del 12 luglio 2004

**Autorizzazioni complessive per gli anni 2003 e 2004:** 1050 milioni di euro;

(milioni di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2004**

a)	autorizzazioni a tutto il 31.12.2004:	1.050
b)	impegni assunti a tutto il 31.12.2004:	1.050
c)	pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004:	1.050
d)	economie nel 2004:	
e)	residui propri a tutto il 31.12.2004:	
f)	residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004:	
g)	perenzioni a tutto il 31.12.2004	

**Situazione relativa al singolo anno****Esercizio 2004**

a)	autorizzazioni nel 2004:	575
b)	impegni assunti nel 2004:	575
c)	pagamenti effettuati nel 2004:	575
d)	economie nel 2004:	
e)	residui propri nel 2004:	
f)	residui di stanziamento nel 2004:	
g)	perenzioni nel 2004:	



LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 ART. 8, COME INTEGRATO  
DALL'ART. 10 DEL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 2002 N. 138

**Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate**

L'art. 8 della legge 388/2000 prevede, per le imprese che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che, fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate di cui alle deroghe previste all'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, nonché nelle aree delle regioni Abruzzo e Molise, l'attribuzione di un contributo nella forma di credito d'imposta.

L'art. 8 della legge n. 388/2000 è stato integrato dall'art. 10 del decreto-legge n. 138 del 8 luglio 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 178 del 8 agosto 2002 e da ultimo dall'art. 62 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che, aggiornando la disciplina per i crediti d'imposta per gli investimenti — ha assegnato per ciascuno dei quattro ulteriori esercizi, risorse pari a 1.000 milioni di euro per le aree del mezzogiorno e 30 milioni di euro per le restanti aree sottoutilizzate del centro-nord. Provvedendo, nel contempo, alla copertura degli investimenti avviati sulla base della precedente normativa e dei nuovi investimenti realizzati con le modalità contenute nel medesimo art. 62, nonché riducendo le finalità di cui all'art. 7 della legge n. 388/2000 (Incentivi per l'incremento dell'occupazione) pari a 1.009,9 milioni di euro relativamente a ciascuno dei due esercizi 2004 e 2005, rispettivamente di 335 milioni di euro e 250 milioni di euro.

Tale contributo, così come aggiornato dalle sopraelencate norme, è previsto nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002, 1.725 milioni di euro per l'anno 2003, 1.740 milioni di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per l'anno 2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di euro per l'anno 2007, 300 milioni di euro per l'anno 2008, complessivamente pari, per gli anni 2002-2008, a 8.096 milioni di euro.

Con delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 le risorse assegnate ai fondi costituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per la programmazione e il finanziamento unitario degli interventi nelle aree sottoutilizzate per il triennio 2003-2005 sono state ripartite nella misura del 15% al centro-nord e dell'85% nel mezzogiorno. Dalla tavola n.1, allegata alla suddetta delibera CIPE emerge che l'allocazione delle risorse, relativamente al triennio 2003-2005 per i crediti d'imposta per gli investimenti ( Art. 8 L. 388/2000) è pari 1.009 milioni di euro per l'anno 2003, 1.276 milioni di euro per l'anno 2004 e 1.540 milioni di euro per l'anno 2005.

Successivamente con delibera CIPE n. 23 del 25 luglio 2003 sono state apportate modifiche all'allocazione delle risorse, relativamente al triennio 2003-2005 per i crediti d'imposta per gli investimenti ( Art. 8 L. 388/2000), pari a 2.137 milioni di euro per l'anno 2003, 1.296 milioni di euro per il 2004 e 1.290 milioni di euro per il 2005.

Relativamente al quadriennio 2004-2007, con delibera CIPE n. 19 del 29 settembre 2004 sono state apportate modifiche all'allocazione delle risorse, per i

crediti d'imposta per gli investimenti realizzati nelle aree svantaggiate ( Art. 8 L. 388/2000), pari a 545 milioni di euro per il 2004 e 1.930,90 milioni di euro per il 2005.

In applicazione delle delibere Cipe sono stati istituiti i capitoli di spesa preposti al finanziamento delle agevolazioni previste per le aree svantaggiate (art. 8 L. 388/2000: capp. 7789-7790-7791) e con i D.M. n. 42181/03 e n. 46928/04, sono iscritti nel bilancio di previsione dello Stato per gli anni 2003 e 2004, all'unità previsionale di base 6.2.3.12 "Crediti d'imposta".

La deliberazione normativa del CIPE n. 19 del 29 settembre 2004 ad oggi non è stata ancora attuata, per cui i fondi assegnati ai capitoli di spesa risultano inferiori rispetto alle previsioni normative.

I fondi assegnati sui capitoli 7789-7790-7791 per gli anni 2003-2004 sono stati interamente utilizzati provvedendo all'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale "Fondi di Bilancio", da cui vengono prelevati i fondi necessari alla copertura delle compensazioni operate dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli di versamento unificato F24.

Crediti di imposta - normativa di riferimento - risorse 2003-2004 (in milioni di euro)												
normativa		descrizione intervento	2003				2004					
			prev.iniz.	CIPE 16/03	CIPE 23/03	totale 2003	prev.iniz.	CIPE 23/03	CIPE 16/03	CIPE 19/04 (*)	di 168	totale 2004
LF 2001	Art. 8 L. n. 388/2000	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE. DI CUI:		1.009	1.128	2.137		20	1.276			1.296
1)	LF 2003 Art. 62, comma 1, lett. a)	CREDITI D'IMPOSTA FRUITI DAI SOGGETTI CHE HANNO CONSEGUITO IL DIRITTO ANTERIORMENTE ALL'8 LUGLIO 2002 PER INVESTIMENTI REALIZZATI NELLE AREE SVANTAGGIATE	-	450	826	1.276	-	17	250	395		662
2)	LF 2003 Art. 62, comma 1, lett. b)	CREDITI D'IMPOSTA FRUITI DAI SOGGETTI PER INVESTIMENTI REALIZZATI NELLE AREE SVANTAGGIATE IL CUI DIRITTO AL CONTRIBUTO E' MATURATO A DECORRERE DALL'8 LUGLIO 2002 A SEGUITO DI APPOSITO ASSENSO DELL'ISTANZA PRESENTATA.	-	250		250	-		305			305
3)	LF 2003 Art. 62, comma 1, lett. f e h)	CREDITI D'IMPOSTA FRUITI DAI SOGGETTI CHE, A DECORRERE DAL 2003, HANNO REALIZZATO INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE, NONCHE' DA QUELLI CHE AVENDO MATURATO IL CONTRIBUTO NELL'ANNO 2002 NON HANNO OTTENUTO L'ACCOGLIMENTO PER ESAURIMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI NEL 2002.	-	300	302	602	-	3	700	150		853
4)	LF 2003 Art. 62, comma 1, lett. f e h)	Quota crediti imposta centro-nord	-	9		9			21			21

(\*) Delibera CIPE n. 19/04 non attuata

**Ministero dell'economia e delle finanze****Capitolo 7789****Leggi di riferimento:**

- Legge 23 dicembre 2000 n. 388 art. 8, come integrato dall'art. 10 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. n. 178 del 8 agosto 2002;
- Art. 62 L. n. 289 del 27 dicembre 2002;
- Delibere CIPE n. 16 del 9 maggio 2003; n. 23 del 25 luglio 2003.

**Autorizzazioni complessive al 2004:** 1.793 milioni di euro (di cui 250 €/mln stanziati in conto residui con imputazione all'esercizio 2002 ).

(in milioni di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2004**

a)	autorizzazioni a tutto il 31.12.2004:	1.793
b)	impegni assunti a tutto il 31.12.2004:	1.793
c)	pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004:	1.793
d)	economie nel 2004:	
e)	residui propri a tutto il 31.12.2004:	
f)	residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004:	
g)	perenzioni a tutto il 31.12.2004:	

**Situazione relativa al singolo anno****Esercizio 2004**

a)	autorizzazioni nel 2004:	1.093
b)	impegni assunti nel 2004:	267
c)	pagamenti effettuati nel 2004:	1.093 (826 c/residui 03)
d)	economie nel 2004:	
e)	residui propri nel 2004:	
f)	residui di stanziamento nel 2004:	
g)	perenzioni nel 2004:	

**Ministero dell'economia e delle finanze****Capitolo 7790****Leggi di riferimento:**

- Legge 23 dicembre 2000 n. 388 art. 8, come integrato dall'art. 10 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. n. 178 del 8 agosto 2002;
- Art. 62 L. n. 289 del 27 dicembre 2002;
- Delibere CIPE n. 16 del 9 maggio 2003; n. 23 del 25 luglio 2003.

**Autorizzazioni complessive per gli anni 2003 e 2004: 555 milioni di euro**

(in milioni di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2004**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004:	555
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004:	555
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004:	555
d) economie nel 2004:	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004:	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004:	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004:	

**Situazione relativa al singolo anno****Esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004:	305
b) impegni assunti nel 2004:	305
c) pagamenti effettuati nel 2004:	305
d) economie nel 2004: nessuna;	
e) residui propri nel 2004:	
f) residui di stanziamento nel 2004:	
g) perenzioni nel 2004:	

**Ministero dell'economia e delle finanze****Capitolo 7791****Leggi di riferimento:**

- Legge 23 dicembre 2000 n. 388 art. 8, come integrato dall'art. 10 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. n. 178 del 8 agosto 2002;
- Art. 62 L. n. 289 del 27 dicembre 2002;
- Delibere CIPE n. 16 del 9 maggio 2003; n. 23 del 25 luglio 2003.

**Autorizzazioni complessive per gli anni 2003 e 2004:** 1.335 milioni di euro.

(milioni di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2004**

a)	autorizzazioni a tutto il 31.12.2004:	1.335
b)	impegni assunti a tutto il 31.12.2004:	1.335
c)	pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004:	1.335
d)	economie nel 2004:	
e)	residui propri a tutto il 31.12.2004:	
f)	residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004:	
g)	perenzioni a tutto il 31.12.2004	

**Situazione relativa al singolo anno****Esercizio 2004**

a)	autorizzazioni nel 2004:	1.026
b)	impegni assunti nel 2004:	724
c)	pagamenti effettuati nel 2004:	1.026 302 c/residui 03)
d)	economie nel 2004:	
e)	residui propri nel 2004:	
f)	residui di stanziamento nel 2004:	
g)	perenzioni nel 2004	

LEGGE 27 DICEMBRE 2002 N. 289 ART. 61, COMMA 13

**Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Agevolazioni per investimenti in campagne pubblicitarie locali).**

L'art. 61 c. 13 della legge n. 289/2002 stabilisce che, nei limiti delle risorse assegnate, possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del d.l. n. 415 del 22 ottobre 1992, convertito, con modificazioni, dalla l. 488 del 19 dicembre 1992, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall' art. 87, par 3, lett. a) e c) del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese.

Con delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 le risorse assegnate ai fondi costituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per la programmazione e il finanziamento unitario degli interventi nelle aree sottoutilizzate per il triennio 2003-2005 sono state ripartite nella misura del 15% al centro-nord e dell'85% nel mezzogiorno. Dalla tavola n.1, allegata alla suddetta delibera CIPE emerge che l'allocazione delle risorse, relativamente al triennio 2003-2005 per i crediti d'imposta per investimenti in campagne pubblicitarie locali (Art. 61 co. 13 L. 289/2002) è pari 15 milioni di euro per l'anno 2003, 30 milioni di euro per l'anno 2004 e 35 milioni di euro per l'anno 2005.

Relativamente al quadriennio 2004-2007, con delibera CIPE n. 19 del 29 settembre 2004 sono state apportate modifiche all'allocazione delle risorse, per i crediti d'imposta relativi ad investimenti in campagne pubblicitarie locali (Art. 61 co. 13 L. 289/2002), pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2004, 15 milioni di euro per l'anno 2005 e 32,5 milioni di euro per il 2006.

In applicazione delle delibere Cipe sono stati istituiti i capitoli di spesa preposti al finanziamento delle agevolazioni previste per le aree svantaggiate (art. 61 L. 289/2002: cap. 7796) e con i D.M. n. 42181/03 e n. 46928/04, sono iscritti nel bilancio di previsione dello Stato per gli anni 2003 e 2004, all'unità previsionale di base 6.2.3.12 "Crediti d'imposta".

La deliberazione normativa del CIPE n. 19 del 29 settembre 2004 ad oggi non è stata ancora attuata, per cui i fondi assegnati ai capitoli di spesa risultano inferiori rispetto alle previsioni normative.

I fondi assegnati sul capitolo 7796 per gli anni 2003-2004 sono stati interamente utilizzati provvedendo all'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale "Fondi di Bilancio".

Crediti di imposta - normativa di riferimento - risorse 2003-2004 (in milioni di euro)												
normativa		descrizione intervento	2003				2004					
			prev.iniz.	CIPE 16/03	CIPE 23/03	totale 2003	prev.iniz.	CIPE 23/03	CIPE 16/03	(*) CIPE 19/04	di 168	totale 2004
LF 2003	Art. 61, comma 13	CREDITI D'IMPOSTA FRUITI DAI SOGGETTI CHE UTILIZZANO AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI IN CAMPAGNE PUBBLICITARIE LOCALI	-	15		15			30	2,5		32,5

(\*) Delibera CIPE n. 19/04 non attuata